

| | |
|---------------|---|
| N. TAR | 2015 – 025 |
| N. PROTOCOLLO | 59581 DEL 20.5.2015 |
| MITTENTE | DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli |
| DESTINATARI | DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE |
| OGGETTO | Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n.502/2013 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. |

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 19.5.2015 che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 20 maggio 2015,

- il dazio antidumping definitivo del 48,5% applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) n. 502/2013 sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di detti paesi, attualmente classificati ai codici TARIC 8712 00 30 20 e 8712 00 70 92, ad eccezione di quelli prodotti dalle società qui di seguito elencate alle quali è concessa l'esenzione subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2015/776 :

| Paese | Società | CADD |
|-----------|--|------|
| Cambogia | A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Cambogia | C035 |
| | Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia | C036 |
| | Speedtech Industrial Co. Ltd. and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia | C037 |
| Filippine | Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippine | C038 |

- ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle società elencate nel suddetto prospetto, il dazio esteso in parola è riscosso - anche retroattivamente - sulle importazioni spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento

(UE) n. 938/2014, dell'articolo 13 (par. 3), e dell'articolo 14 (par. 5) del reg.to (CE) n. 1225/2009 (vedi nota prot.n.97996/RU del 4.9.2014 – TAR/033/2014);

- la registrazione prevista all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 938/2014 deve, quindi, essere interrotta.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2015/776 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”